

REGOLAMENTO AVIS GIOVANI ABRUZZO

1. I Giovani dell'A.V.I.S. Regionale Abruzzo sono una componente interna dell'AVIS Regionale Abruzzo, che ha sede presso gli uffici A.V.I.S. Regionale siti in Pescara, Corso Vittorio Emanuele n. 10, ed esplica la propria attività esclusivamente nell'ambito Regionale.
2. Organi dei Giovani A.V.I.S. Abruzzo sono la Consulta e l'Esecutivo,

LA CONSULTA

3. La Consulta Giovani dell'A.V.I.S. Regionale Abruzzo è espressione dei vari gruppi di giovani avisini presenti nelle varie realtà associative della regione
4. Possono far parte della Consulta i Giovani dell'A.V.I.S. Regionale Abruzzo i soci donatori attivi e i soci collaboratori iscritti con un'età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni.
5. Ogni A.V.I.S. Provinciale partecipa alla Consulta con un massimo di cinque rappresentanti aventi ciascuno diritto al voto.
6. Ogni giovane avisino potrà partecipare alla Consulta, in qualità di osservatore.
7. La Consulta elegge fra i propri componenti, tre rappresentanti alla Consulta Giovani Nazionale, in caso di mancanza saranno deputati a rappresentare l'Abruzzo in sede di Consulta Nazionale tre fra i membri dell'Esecutivo.

L'ESECUTIVO

8. La Consulta al proprio interno elegge con scrutinio segreto l'Esecutivo composto da 5 membri effettivi, i criteri per l'eleggibilità sono gli stessi previsti per la Consulta.
9. I membri effettivi dell'Esecutivo proverranno uno per Provincia, il quinto membro sarà il primo dei non eletti, a prescindere dalla Provincia di provenienza. In caso manchino candidati provenienti da una o più Province, verranno nominati i non eletti nell'ordine, sempre a prescindere dalla Provincia di provenienza.

10. I membri effettivi dell'Esecutivo eleggono al proprio interno:
- un coordinatore, svolgente anche la funzione di coordinatore della Consulta e di referente al Consiglio Direttivo dell'A.V.I.S. Regionale;
 - un vice coordinatore vicario appartenente ad una Provincia diversa da quella di provenienza del coordinatore.
11. La durata degli organi è di 4 anni, alla scadenza del mandato il coordinatore uscente, d'intesa con il neoeletto presidente, provvederà, nel mese successivo al rinnovo delle cariche Regionali e comunque prima del rinnovo delle cariche Nazionali dell'AVIS Giovane, alla convocazione della Consulta per l'elezione del nuovo Esecutivo.

COMPITI

12. Scopo precipuo della Consulta è proporre e realizzare, su mandato dell'A.V.I.S. Regionale, iniziative tipicamente giovanili con particolare riguardo ai settori culturale, scolastico, ricreativo, sportivo, al fine di far conoscere e diffondere i valori morali, sociali e scientifici della Donazione del Sangue.
13. La Consulta inoltre favorirà la conoscenza e lo scambio di informazioni e iniziative promosse a livello nazionale, provinciale e locale.
14. I compiti dell'Esecutivo sono espressamente demandati dalla Consulta.

MODALITÀ DI RIUNIONE

15. Le riunioni della Consulta vengono convocate dal coordinatore, sentito l'Esecutivo, con almeno quindici giorni di preavviso; salvo situazioni d'urgenza, ove è richiesto un preavviso minimo di 5 giorni.
16. Le riunioni della Consulta sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti purché siano rappresentate almeno due Province.
17. Le riunioni dell'Esecutivo vengono convocate dal coordinatore o su richiesta di almeno 2 componenti dell'Esecutivo.

18. Alle riunioni dell'Esecutivo possono comunque partecipare, in qualità di osservatori, i coordinatori giovani delle quattro Province nonché i consiglieri regionali.
19. La Consulta e l'Esecutivo deliberano a maggioranza semplice; nelle deliberazioni della Consulta, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.
20. I verbali, sottoscritti dal segretario verbalizzante e dal coordinatore, devono essere comunicati secondo quanto previsto al punto 21, e resi disponibili anche sul sito internet dell'A.V.I.S. Regionale entro e non oltre 15 giorni dalla seduta cui si riferiscono.

REGOLE DI COMUNICAZIONE

21. La convocazione e le comunicazioni ufficiali della Consulta e dell'Esecutivo devono essere inoltrate via e-mail, o con il mezzo più idoneo a raggiungere lo scopo, dal coordinatore ai componenti della Consulta e dell'Esecutivo, e per conoscenza ai coordinatori delle AVIS Provinciali Giovani, che provvederanno a darne la massima diffusione. Inoltre saranno pubblicate sul sito internet dell'A.V.I.S. Regionale

SPESE

22. Le spese per il funzionamento dell'Esecutivo e per la rappresentanza alla Consulta Nazionale sono a carico dell'AVIS Regionale.
Le spese per il funzionamento e la rappresentanza alla Consulta Regionale sono a carico delle AVIS Provinciali di appartenenza.
Le spese per la partecipazione di osservatori partecipanti alla Consulta Nazionale e alla Consulta Regionale sono a carico delle AVIS di Base e Comunali di appartenenza, salvo diversa determinazione delle Avis Provinciali e Regionale.”

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

23. Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo dell'A.V.I.S. Regionale su proposta della Consulta, approvata a maggioranza qualificata dei componenti.
24. Le modalità elettorali sono disciplinate dall'articolato in appendice al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.

CONCLUSIONI

25. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento a quanto stabilito nel regolamento della Consulta Nazionale Giovani e nel vigente statuto associativo rispettivamente dell'A.V.I.S. Regionale e in subordine dell'A.V.I.S. Nazionale.

APPENDICE AL REGOLAMENTO AVIS GIOVANI ABRUZZO

NORME ELETTORALI

TITOLO I - ATTIVITÀ PRELIMINARE LA CONSULTA ELETTIVA

1. La Consulta in seduta elettiva viene convocata dall'Esecutivo Giovani uscente in accordo con il nuovo Presidente dell'A.V.I.S. Regionale Abruzzo, con almeno 20 giorni di preavviso
2. Alla Consulta elettiva possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni soci donatori o collaboratori dell'A.V.I.S. Regionale Abruzzo.
3. Possono partecipare alla Consulta elettiva anche i membri del Consiglio Direttivo Regionale.
4. Almeno 8 giorni prima della data della Consulta elettiva Regionale i 4 referenti delle Consulte Provinciali devono comunicare all'Esecutivo Regionale i nominativi dei 5 rappresentanti della propria Provincia che esercitano il diritto di voto.
5. Le modalità di selezione dei rappresentanti provinciali sono rimesse alle singole Consulte Provinciali; non possono, in ogni caso, essere rappresentanti soggetti che non rientrino nella fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni e i non soci (donatori o collaboratori).
6. Almeno 8 giorni prima della data della Consulta elettiva Regionale i 4 referenti delle Consulte Provinciali devono comunicare all'Esecutivo Regionale i nominativi dei candidati o delle liste di candidati all'Esecutivo Regionale Giovani.
7. Possono essere soggetti all'elettorato passivo tutti i soci donatori o collaboratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni iscritti all'A.V.I.S. Regionale Abruzzo nell'anno in cui si svolge la Consulta elettiva.

TITOLO II - SVOLGIMENTO DELLA CONSULTA

CAPO I - Lavori Consulta elettiva

8. La Consulta è presieduta dal referente della Consulta Regionale uscente; viene immediatamente nominato un segretario verbalizzante che redigerà e pubblicherà il verbale della Consulta secondo quanto previsto nei punti 20 e 21 del Regolamento A.V.I.S. Giovani Abruzzo.

9. All'apertura dei lavori si insedia la nuova Consulta Regionale Giovani, che resterà in carica per 4 anni, come previsto nel Regolamento A.V.I.S. Giovani Abruzzo al punto 11.
10. Successivamente viene nominata la Commissione Verifica Poteri, composta da 5 membri, uno per Provincia più il presidente che appartiene all'Esecutivo uscente (per i poteri e compiti della commissione si rinvia all'apposito titolo III).
11. Il referente della Consulta Regionale A.V.I.S. Giovani dà lettura della relazione riassuntiva i momenti più importanti del mandato e i risultati raggiunti. Tale relazione viene votata ed approvata dalla nuova Consulta Regionale Giovani

CAPO II – Elezioni Esecutivo Regionale Giovani

12. In sede di Consulta elettiva possono essere proposte nuove candidature (singole o in liste) per l'Esecutivo a patto che queste siano supportate da almeno 5 membri della Consulta Regionale Giovani espressione di almeno 2 province diverse.
13. Si svolgono le operazioni elettorali come disposto nell'apposito titolo IV.

CAPO III – Elezioni rappresentanti Consulta Nazionale Giovani

14. Al termine delle operazioni elettorali vengono proposte le candidature per i rappresentanti alla Consulta Nazionale.
15. Le caratteristiche richieste per l'elettorato passivo sono le stesse previste al punto 7 del presente regolamento.
16. Qualora le candidature alla rappresentanza nella Consulta Nazionale siano in numero superiore a 3 si procede all'elezione seguendo le norme previste nel titolo IV.
17. Qualora le candidature siano in numero inferiore a 3 si procede a votazione palese del/i candidato/i e il/i posto/i vacante/i verranno riempiti con nominativi dell'Esecutivo. Le modalità di selezione del/i membro/i dell'Esecutivo sono rimandati allo stesso organo.
18. Se non vi sono candidati si procede come previsto al punto 7 del Regolamento dell'A.V.I.S. Giovani Abruzzo.

CAPO IV – Nomina candidato per l'Esecutivo Nazionale Giovani

19. Si procede, infine, alla nomina dell'eventuale candidato all'Esecutivo Nazionale Giovani.
20. Ogni Regione presenta un solo candidato all'Esecutivo Nazionale Giovani, qualora non vi siano candidature, non verranno presentate in sede di Consulta Nazionale Giovani.

21. Le caratteristiche richieste per l'elettorato passivo sono quelle individuate nel punto 14 del Regolamento Nazionale A.V.I.S. Giovani.
22. Qualora venga presentata una candidatura, si procederà a votazione palese
23. Qualora vengano presentate più di una candidatura, si procederà alle operazioni di voto come previsto nel titolo IV.

TITOLO III - COMMISSIONI VERIFICA POTERI

24. La Commissione Verifica Poteri si costituisce e si insedia all'inizio dell'assemblea ed è composta come previsto nel punto 10 del presente regolamento.
25. La Commissione si occupa di verificare che i rappresentanti delle consulte provinciali e i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti per la loro funzione o per l'elettorato passivo.
26. La Commissione si occupa di valutare la regolarità delle proposte di candidatura per l'Esecutivo Regionale Giovani.
27. La Commissione svolge anche la funzione di Comitato Elettorale.
28. Eventuali contrasti o contestazioni che dovessero presentarsi nei lavori della Commissione, dovranno essere risolti con votazione palese a maggioranza semplice dai membri della commissione stessa.
29. Non vi è incompatibilità tra l'incarico di membro o presidente della commissione verifica poteri e la candidatura.

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

30. L'Esecutivo uscente deve predisporre tutto il materiale necessario alle operazioni di voto.
31. Possono essere presentate candidature singole o in liste fino a 8 giorni prima della data della Consulta Elettiva, oppure il giorno stesso della consulta secondo quanto previsto al punto 12 del presente regolamento. Possono, infine, formarsi liste, tra candidati regolarmente proposti, in sede di Consulta elettiva, a patto che vengano notificate alla Commissione Verifica Poteri immediatamente dopo il suo insediamento (punto 24).
32. La votazione può riguardare o liste elettorali o candidature singole; qualora siano presentate liste elettorali e candidature singole, si procede a votare i singoli candidati sciogliendo le liste
33. La votazione si svolge per scrutinio segreto, salvo i casi in cui il numero di candidati corrispondano al numero dei componenti da eleggere o venga presentata una sola lista.

34. Quando la votazione si svolge con scrutinio segreto ogni membro con diritto di voto può esprimere, qualora si tratti di candidati, un massimo di 3 preferenze, ed 1 sola preferenza in caso di liste.
35. In caso di votazione palese, qualora il numero di voti contrari sia almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, o comunque inferiori al numero dei voti favorevoli, o nel caso in cui non vi siano candidati e/o liste, si avrà per non avvenuta la votazione. Si procederà, quindi, ad indire una nuova Consulta elettiva non prima di 30 giorni e non oltre i 45 giorni, comunque, in ogni caso, prima della Consulta Nazionale Giovani. In tal caso l'Esecutivo Regionale Giovani uscente, verrà prorogato in carica per il tempo necessario.
36. Lo scrutinio dei voti avviene davanti alla Consulta ad opera della Commissione Verifica Poteri in funzione di Comitato Elettorale.
37. Il presidente della Commissione Verifica Poteri, in funzione di Comitato Elettorale, dà lettura dei candidati che risultano eletti o della lista che risulta aver ricevuto il maggior numero di preferenze.

TITOLO V – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

38. Terminate le operazioni relative alle elezioni, vengono proclamati dal presidente della Consulta i nuovi membri dell'Esecutivo Regionale Giovani, gli eventuali rappresentanti alla Consulta Nazionale, e l'eventuale candidato all'Esecutivo Nazionale.
39. Qualora non vi siano questioni urgenti da discutere si procede alla chiusura dell'Consulta elettiva.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

40. Il presente regolamento elettivo viene redatto, in via d'urgenza, non essendo possibile, stante l'imminenza della Consulta Elettiva, rispettare il regolare procedimento di approvazione della Consulta Regionale Giovani, e pertanto varrà soltanto per le elezioni della Consulta Regionale A.V.I.S. Giovani del 2009. Per le elezioni successive si provvederà a disporre un apposito regolamento secondo l'iter corretto.
41. Le spese per lo svolgimento materiale dell'attività della Consulta elettorale dell'Esecutivo Regionale A.V.I.S. Giovani sono ripartite come previsto al punto 22 del regolamento Regionale A.V.I.S. Giovani Abruzzo.
42. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento a quanto stabilito nel regolamento elettivo dell'A.V.I.S. Regionale Abruzzo e in subordine dell'A.V.I.S. Nazionale.